

<p>DECISIONE – PROG. N° 07/2023 Approvata l'8 febbraio 2023 Copia</p>	<p>ASP AZALEA AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 Amministratore Unico</p>
<p>OGGETTO: Approvazione della convenzione con Università degli Studi di Parma per l'attività di pratica di tirocinio differenziato per specifico profilo – triennio 2023-2025.</p>	

L'anno **2023**, il giorno **8 febbraio**, alle ore **15.00**, in modalità video conferenza, si presenta l'Amministratore Unico dell'ASP Azalea, nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n° 8 del 29 ottobre 2020, nella persona del Signor Francesco Botteri per la decisione inerente l'oggetto.

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il sig. Mauro Pisani, Direttore di ASP AZALEA.

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTA la proposta di convenzione, pervenuta il 25/01/2023 ns. prot. n. 527-2023, dall'Università degli Studi di Parma, per l'attività di pratica di tirocinio differenziato per specifico profilo per il triennio 2023-2025;

VISTO lo schema di convenzione allegato;

SENTITA la disponibilità dei Responsabili di Area di ASP Azalea ad accogliere stagisti;

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

DECIDE

Di approvare l'allegata convenzione, composta di n. 8 articoli, con l'Università degli Studi di Parma, -con sede in Via Università, 12 – 43121 Parma - e con decorrenza dalla data odierna e fino al 31/12/2025.

=====

Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto.

Il Segretario
(F.to Mauro Pisani)

L'Amministratore Unico
(F.to Francesco Botteri)

**ATTIVITA' FORMATIVA PRATICA DI TIROCINIO DIFFERENZIATO PER SPECIFICO PROFILO
CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA,**

con sede in Parma, via Università n. 12, CAP 43121 codice fiscale I.T. 00308780345,
d'ora in poi denominato "soggetto promotore",
rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Paolo Andrei
nato a Parma il 10 ottobre 1962, o da suo delegato alla firma

E

ASP AZALEA

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Distretto di Ponente

con sede legale in Castel San Giovanni (Pc)
Corso Matteotti, 124 CAP 29015
codice fiscale 91094630331 partita IVA 01538050335
d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante",
rappresentata da Amministratore Unico dott. Francesco Botteri
nato a Borgonovo Val Tidone (PC) il 11.04.1963

VISTO

il DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

il Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Università degli studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma, in attuazione dell'Art. 9 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 29, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 295 del 05/10/2016;

l'Art. 27 del DPR 382/80 prevede: "*I rettori delle Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta delle Facoltà, ...al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale*";

l'Art. 8 della Legge 341/90 prevede: "*Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'Art. 6, le Università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni*";

il D.M 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n, 509";

lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma, emanato con DRD n. 1506 del 26.06.2019, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 20.07.2019 e in vigore dal 1.01.2020 e modificato il 7 giugno 2021;

il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con DR n.1112/2020 Prot. n.190053 del 17 settembre 2020;

il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con DRD n. 1417 del 30/06/2017;

il D.l. 19 febbraio 2009 "Determinazione delle classi delle Lauree delle professioni sanitarie" con particolare riferimento all'Art. 4 comma 5 "*L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, nominato sulla base della valutazione di specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione*";

gli Obiettivi Formativi qualificanti delle Classi delle lauree in PROFESSIONI SANITARIE che, tra gli altri, prevedono che "*Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo*,

così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro"... e che "Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con almeno 60 CFU con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun specifico profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.";

CONSIDERATO

di potenziare la collaborazione fra la formazione universitaria delle Professioni sanitarie e la funzione formativa aziendale ai fini di valorizzare le competenze esistenti e raggiungere più elevati risultati di qualità per la formazione del profilo professionale;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

l'Università degli Studi di Parma, per lo svolgimento di attività formativa pratica di tirocinio nell'ambito dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale delle Professioni sanitarie, parte integrante e qualificante della formazione professionale, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun specifico profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti, può avvalersi di risorse e strutture esterne all'Università, secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente Convenzione.

Art. 2

Modalità di svolgimento dell'attività formativa pratica di tirocinio

Il "Soggetto Ospitante" si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti per lo svolgimento di attività formativa pratica di tirocinio, d'intesa con l'Università degli Studi di Parma. Il numero dei soggetti da avviare in tirocinio è definito annualmente, a seguito di apposita consultazione fra le parti.

L'attività di formazione è seguita e verificata, di norma, da un Tutore professionale dello stesso profilo in formazione appositamente assegnato, come stabilito dal D.l. 19-02-2009.

Obiettivi, modalità e i tempi di svolgimento delle attività didattiche pratiche saranno oggetto di una reciproca consultazione tra le parti, come descritto nel "Patto formativo" di ogni singolo studente.

Qualsiasi attività svolta dal tirocinante nell'ambito dell'attività didattica pratica non può costituire premessa per un rapporto di lavoro con il "Soggetto Ospitante", né essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti del Soggetto Ospitante da parte del tirocinante.

Durante lo svolgimento dell'attività formativa il tirocinante è tenuto a:

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- utilizzare i mezzi di protezione eventualmente necessari;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa.

Il "Soggetto ospitante" si impegna a:

- garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università;
- segnalare tempestivamente all'Università ed agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università ed indicata nel "Patto formativo" qualsiasi incidente possa occorrere al tirocinante.

Art. 3

Attuazione della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e applicazione del D.lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., del D.l. 05/08/1998, n. 363 e del D.lgs. 17/03/1995, n. 230 e s.m.i.

Art. 3.1 – Applicazione del D.lgs. 81/2008

Il tirocinante, in base all'Art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a lavoratore; il datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 al fine di garantire la salute e la sicurezza dei tirocinanti.

L'Università comunica l'elenco dei Tirocinanti interessati dalla convenzione e, per ognuno di essi, si impegna a dare congruo preavviso al "Soggetto Ospitante" di almeno 30 giorni sull'inizio dell'attività.

Art. 3.2 – Luoghi di lavoro, attrezzature, impianti, gestione delle emergenze

Il "Soggetto Ospitante" mette a disposizione dei tirocinanti ambienti, impianti e attrezzature di lavoro adeguati e idonei al lavoro da svolgere e conformi ai requisiti di salute e sicurezza di cui all'art. 70 del D.lgs. 81/2008.

Gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza sono a carico del "Soggetto Ospitante" per quanto di competenza.

Art. 3.3 – Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Il "Soggetto Ospitante" mette a disposizione di ogni tirocinante i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Fanno eccezione i DPI personali e di lunga durata (es. scarpe antinfortunistiche, stivali, ecc.) che vengono messi a disposizione dall'Università.

Art. 3.4 – Informazione, formazione, addestramento

L'Università provvede alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nei tempi, contenuti e modalità previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. In particolare, sussiste quanto segue:

- Formazione generale (4 ore): erogazione a carico dell'Università;
- Formazione specifica (8-12 ore): erogazione a carico dell'Università per le tematiche già incluse ed approfondite nelle attività di formazione curricolari dei tirocinanti, integrate, ove necessario, da specifici interventi a carico del "Soggetto Ospitante".

Nel rispetto degli obblighi di "Informazione ai lavoratori" il "Soggetto Ospitante" fornisce ai tirocinanti dettagliate informazioni in relazione a: i) rischi specifici esistenti nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui essi sono destinati ad operare; ii) misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività; iii) misure per la gestione delle emergenze adottate in relazione alla propria attività.

I tirocinanti devono in ogni caso rispettare le norme di sicurezza ed emergenza predisposte dal "Soggetto Ospitante" e riportate nei Piani di Emergenza delle strutture in cui svolgono le attività di tirocinio.

Qualora l'attività preveda l'utilizzo di attrezzature di lavoro e di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), il "Soggetto Ospitante" è tenuto a fornire ai tirocinanti un adeguato addestramento inteso a garantirne il corretto utilizzo.

Art. 3.5 – Sorveglianza sanitaria

Nei casi in cui la valutazione dei rischi ne abbia evidenziato la necessità ed in riferimento a quanto disposto dalla legislazione vigente, l'Università: i) effettua la sorveglianza sanitaria dei tirocinanti; ii) invia gli studenti a visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni; iii) valuta l'idoneità alla mansione specifica ed eventualmente rilascia il giudizio di idoneità come disposto dall'art. 41, comma del D.lgs. 81/08.

Le attività di cui al periodo precedente sono effettuate dal Medico Competente (o dal Medico Autorizzato ove necessario) nominato dal Datore di Lavoro dell'Università in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 18, comma 1, lett. g) del D.lgs. 81/08 ed operante presso il Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori dell'Università degli Studi di Parma.

Il "Soggetto Ospitante", precedentemente all'avvio delle attività formative, trasmette all'Università (al Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori, ai recapiti indicati nel "Patto Formativo"), ogni utile informazione, eventualmente richiesta dal Medico Competente, inerente i rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro che ospiteranno le attività di tirocinio.

Il "Soggetto Ospitante" comunica all'Università, per ogni tipologia di rischio, l'eventuale classificazione dei tirocinanti come lavoratori esposti (analogamente a quanto di seguito specificatamente riportato per l'esposizione a radiazioni ionizzanti).

I giudizi di idoneità dei tirocinanti saranno consegnati in copia agli studenti e in copia al Coordinatore Teorico-Pratico/Direttore delle Attività Didattiche del Corso di studio. Ulteriore copia del giudizio di idoneità alla mansione viene trasmessa al "Soggetto Ospitante" qualora questi ne faccia esplicita richiesta.

Ove la valutazione dei rischi non ne evidenzia la necessità, la sorveglianza sanitaria è vietata ai sensi della legislazione vigente.

Art. 3.6 – Aspetti inerenti la radioprotezione

Per attività comportanti rischio da radiazioni ionizzanti, si applicheranno le disposizioni previste dal D.lgs. 230/95 e s.m.i.

L'Esperto Qualificato del "Soggetto Ospitante" procederà alla valutazione del rischio di esposizione relativamente all'attività che i Tirocinanti saranno autorizzati a svolgere presso la propria sede; tale informazione verrà trasmessa all'Esperto Qualificato dell'Università di Parma, (presso il Servizio di Fisica Sanitaria ai recapiti indicati nel "Patto Formativo") in modo da definire la classificazione dei Tirocinanti ai fini della radioprotezione.

I Tirocinanti potranno iniziare l'attività che implica l'esposizione solo a completamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente (classificazione, visita medica se prevista, formazione in materia di radioprotezione) ed assicurati dall'Università degli Studi di Parma.

Resta inteso che sarà cura del "Soggetto Ospitante" rendere edotti i Tirocinanti sui rischi specifici, sulle modalità di esecuzione del lavoro e sulle norme interne di protezione e sicurezza inerenti all'attività svolta presso le proprie strutture.

Nel caso si renda necessario, il "Soggetto Ospitante" provvederà a fornire i dosimetri e ad inoltrare le informazioni relative alla stima della dose assorbita dal Tirocinante all'Esperto Qualificato dell'Università di Parma, che sarà tenuto ad istituire ed aggiornare le schede dosimetriche personali, verificando il rispetto dei limiti di esposizione.

Art. 3.7 – Gestione degli infortuni

In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento delle attività previste in convenzione, il "Soggetto Ospitante" si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Università, ai recapiti indicati nel "Patto Formativo", affinché questa possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il "Soggetto Ospitante" provvede in ogni caso all'eventuale follow-up post esposizione, in ragione della tipologia dell'evento occorso (nel caso di eventi da causa biologica, per gli ospedali che aderiscono, vi è anche la segnalazione al SIROH ovvero al sistema nazionale italiano rischio occupazionale da malattie emotrasmesse).

Art. 3.8 – Coordinamento

Il coordinamento è affidato ai Servizi Prevenzione e Protezione dei due enti in collaborazione con gli Uffici preposti e con il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti del Corso di studio.

Si precisa inoltre che per consentire l'opportuno coordinamento degli adempimenti di sorveglianza fisica e sanitaria, l'Università e il "Soggetto Ospitante" si comunicano reciprocamente i nominativi dei rispettivi Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, Esperti Qualificati, Medici Competenti/Autorizzati, nonché le modalità per contattare efficacemente gli stessi.

Riferimenti e contatti dei Servizi dell'Università degli Studi di Parma per l'attuazione del coordinamento sono indicati nel "Patto Formativo".

Art. 4

Copertura assicurativa

L'Università degli Studi di Parma garantisce che gli studenti che fruiscono dell'attività didattica pratica, anche al di fuori dell'orario ufficiale delle lezioni, sono coperti da polizza di assicurazione infortuni che essi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività, compresi i trasferimenti.

L'Università provvederà alla copertura assicurativa degli studenti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, i riferimenti relativi alle polizze saranno riportati nelle lettere annuali di consultazione, previste all'Art. 2.

Compete al "Soggetto ospitante" la copertura assicurativa del personale dipendente dalla struttura ospitante, nonché dei locali e delle infrastrutture messi a disposizione per l'attività formativa.

Art. 5

Durata

La presente convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2025 e potrà essere rinnovata per un triennio tramite scambio di note tra le parti, da effettuarsi almeno 15 giorni prima della data di scadenza.

E' ammessa disdetta da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, venga comunque garantito il compimento delle attività in corso.

Art. 6

Controversie

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel

caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti faranno ricorso al Foro territorialmente competente.

Art. 7

Registrazione, imposta di bollo e sottoscrizione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 10-bis, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come prorogato per l'anno 2022 dall'art. 1, comma 731 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022).

In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

Art. 8

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì 08/02/2023

Per il soggetto promotore
Università degli Studi di Parma
IL RETTORE

Per il soggetto ospitante
Il legale rappresentante
Dott. Francesco Botteri

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Castel San Giovanni, lì 08/02/2023

Il Segretario